



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

composta dai seguenti magistrati:

Vincenzo Maria Pergola	Presidente
Michele Minichini	Referendario relatore
Lorenzo Gattoni	Referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sulla parificazione del Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2018;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n.131 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, comma 5, che statuisce che *"Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214"*;



Visto l'art. 2 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti Deliberazione SS.RR. della Corte dei conti n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la decisione n. 42/2020/PARI con la quale la Sezione ha parificato, con eccezioni, il Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2018 e ha contestualmente disposto la sospensione del giudizio, sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso, in via incidentale, con l'ordinanza n. 22/2020/PARI, per sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 39/2017, per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, e dei correlati parametri interposti costituiti dai commi 557 e ss dell'art. 1 della legge 296/2006, nonché, per ridondanza del vizio, degli artt. 81 e 97, comma 1, con riferimento alle spese di personale delle ex Comunità Montane;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 247/2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata);

Vista l'ordinanza presidenziale di fissazione udienza n. 7/2022 in ragione della necessità di riassumere il giudizio all'esito del giudizio di costituzionalità concluso con la prefata sentenza;

Uditi nella pubblica udienza del 21 aprile 2022 il relatore Michele Minichini e il Pubblico Ministero nella persona del SPG Giulio Stolfi,

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

1. Con la decisione n. 42/2020/PARI questa Sezione sospendeva in via incidentale il giudizio di parifica del rendiconto relativo all'esercizio 2018 per sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 39/2017, per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, nonché, per ridondanza del vizio, degli artt. 81 e 97, comma 1, limitatamente alla parte del risultato di amministrazione e dei correlati saldi afferente alla contabilizzazione, per effetto della predetta normativa regionale, delle spese di personale effettuate in violazione dei vincoli finanziari di cui al comma 557 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296/2006.



1.1. Con l'Ordinanza n. 22/2020/PARI questa Sezione sollevava l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 39/2017 che disponeva l'irrilevanza finanziaria delle spese correlate all'assorbimento del personale delle ex Comunità montane trasferito nei ruoli regionali ai fini e per gli effetti del rispetto dei vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006. Nello specifico la Sezione censurava il contegno dell'Ente volto a includere il predetto personale nell'aggregato della spesa di personale ma al contempo escludeva lo stesso, con normativa regionale, dal perimetro di rilevanza dei vincoli di cui all'art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296/2006, che prevede che tutti gli enti, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, devono contenere la spesa del personale all'interno della media del valore della stessa spesa sostenuta nel triennio 2011-2013.

1.2. Con la sentenza n. 247/2021 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 39 del 2017, nella parte in cui escludeva le spese per il personale delle sopresse Comunità montane dai limiti di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, con conseguente violazione anche dei successivi commi 557-bis e 557-quater.

La Corte Costituzionale precisava che i commi da 557 a 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006 sono rivolti a tutti gli enti sottoposti all'obbligo del saldo di bilancio non negativo e impongono di non superare, per ciascun esercizio, la media della spesa del personale del triennio 2011-2013 calcolata sommando tutte le spese di personale della competenza e in caso di non rispetto del vincolo è previsto il divieto di assunzioni.

Nell'ambito degli enti impegnati nel settore dei servizi sociali la Corte Costituzionale (sent. n. 161/2012) rilevava che il relativo riordino con conseguente integrazione funzionale nell'organismo regionale non può risultare l'occasione per superare i limiti di spesa del personale.

Tale ambito involge i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in cui i vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e pertanto sono inderogabili a meno che non sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia, e ciò per assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti



anche a livello sovranazionale, a tutela della sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio.

Quindi, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge n. 296 del 2006 rientrano nell'ambito dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica perché ispirate al contenimento della spesa pubblica; tale normativa deve essere osservata da tutti gli enti in quanto diretta ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa mediante la previsione di sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di contenimento.

La legge regionale censurata, dunque, espandeva illegittimamente la spesa con aggravio di oneri a carico del bilancio e in assenza di copertura, violando così gli artt. 81 e 97, comma 1, Cost. in considerazione della correlazione funzionale tra il riparto di competenze, il rispetto dei vincoli finanziari e la tutela degli equilibri di bilancio (Corte Cost. sent. n. 215/2021).

In sostanza l'esclusione delle spese del personale delle ex Comunità montane dai limiti di finanza pubblica fissati dallo Stato determina un vulnus non solo al parametro della competenza di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., ma lede anche in via indiretta i parametri finanziari di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.

1.3. In seguito con nota istruttoria prot. 141 del 11 febbraio 2022, questa Sezione chiedeva alla Regione di fornire ogni utile indicazione in ordine alle modalità con cui intendeva adeguarsi al *decisum* del Giudice delle leggi.

1.4. Con nota prot. 29442/11BB del 25 febbraio 2022, acquisita dalla Sezione in pari data al n. 176 di protocollo, la Regione precisava di aver ricalcolato il valore medio della spesa del personale del triennio 2011-2013 includendo anche le spese del personale delle ex Comunità montane, valore che così ammonta a € 60.741.196. Di conseguenza rimodulava i prospetti degli esercizi 2018, 2019 e 2020 relativi alla rappresentazione del tetto di spesa del personale di cui ai commi 557 e ss. dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, con i seguenti risultati:

- anno 2018 spesa totale del personale pari a € 61.864.529 con uno sfioramento del tetto di spesa pari a € 1.123.333;
- anno 2019 spesa totale del personale pari a € 63.504.639 con uno sfioramento del tetto di spesa pari a € 2.763.443;



- anno 2020 spesa totale del personale pari a € 56.909.211 inferiore rispetto del tetto di spesa per un ammontare pari a € 3.831.985.

La Regione evidenziava che avrebbe recuperato il complessivo importo pari a € 3.886.776 (esercizi 2018 e 2019) attraverso il recupero della capacità di spesa di personale in occasione dell'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni 2021-2023.

La Regione, inoltre, si impegnava ad accantonare, già nell'esercizio 2019, la somma di € 3.886.776 nel fondo rischi da danno al bilancio per il recupero dell'illegittimo ampliamento della spesa degli anni 2018 e 2019.

2. Con l'Ordinanza n. 7 del 6 aprile 2022, ai sensi dell'art. 107 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174), applicabile anche al presente giudizio, il Presidente della Sezione fissava l'odierna adunanza per la riassunzione del giudizio.

3. La Procura Regionale della Corte dei Conti concludeva per la non parifica del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, nella misura e nei limiti in cui sono state registrate le spese per il personale delle ex Comunità montane per mancanza di legittima copertura normativa a seguito dall'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge regionale Basilicata n. 39 del 2017, dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 21 dicembre 2021 n. 247.

4. Con riferimento all'esercizio 2018 (viceversa per gli esercizi 2019 e 2020 cfr. decisione n. 97/2021/PARI) il Collegio condivide quanto prospettato dalla Regione e rileva che in sostanza il legislatore regionale si è sostituito *sine titulo* al legislatore nazionale, in violazione dell'art. 117 Cost, sicché l'innesto di oneri nel bilancio regionale privi di legittima autorizzazione ha determinato - nell'*an* - un effetto espansivo della spesa non consentito, con la conseguenza che anche le risorse utilizzate a copertura risultano viziate per illegittimità derivata.

Le spese per il personale delle ex Comunità montane sostenute nell'esercizio finanziario 2018 non hanno inciso sui singoli capitoli ma hanno avuto effetti sui saldi per un importo pari alle spese di personale sostenute oltre il tetto consentito dal comma 557 *quater* dell'art. 1 della legge n. 296/2006. Si tratta di passività prive di copertura normativa e, pertanto, prive di legittima copertura finanziaria, che hanno determinato un *vulnus* al sistema di bilancio regionale (anche in termini di erosione della cassa e di aggravio del disavanzo) e al



sistema di bilancio pubblico allargato; pertanto le stesse dovranno essere recuperate dalla Regione per l'importo corrispondente a valere sulla futura capacità di spesa di personale. Per l'effetto, applicando i medesimi criteri utilizzati dal legislatore nazionale in relazione al recupero del disavanzo (ex art. 42, comma 12, d.lgs. n. 118/2011) ovvero in ordine alla violazione dei vincoli sull'equilibrio (pareggio) di bilancio (ex art. 9, comma 2, della legge n. 243/2012), come correttamente evidenziato dalla Regione, dovranno essere accantonate, già a valere sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, nel fondo rischi "da danno al bilancio" le somme corrispondenti alle spese di personale effettuate oltre il tetto di cui al comma 557 quater per l'importo complessivo di € 1.123.333. Il fondo potrà essere disaccantonato nella misura corrispondente al risparmio di spesa di personale, volta per volta conseguito, sino a concorrenza dell'importo degli sforamenti come sopra individuati.

5. In definitiva non può essere parificato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 nella parte in cui contabilizza le spese effettuate in violazione dei vincoli finanziari di cui al comma 557 e ss. dell'art. 1 della legge 296/2006.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con riferimento all'esercizio 2018, sulla base e nei limiti delle risultanze istruttorie, alla luce degli esiti del contraddittorio espletato, sentite le richieste del Pubblico Ministero,

NON PARIFICA

il Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2018, approvato con deliberazione di Giunta n. 308 del 29 maggio 2019, integrata con la DGR n. 639 del 24 settembre 2019 avente ad oggetto "Modifica alla DGR 308 del 29.05.2019 - Disegno di legge circa l'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata", nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, nella misura e nei limiti in cui sono state registrate le spese per il personale delle ex Comunità montane per mancanza di legittima copertura normativa a seguito dall'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge regionale Basilicata n. 39 del 2017, dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 21 dicembre 2021 n. 247.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente Decisione al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta regionale della Basilicata, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per la Basilicata, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 21.4.2022.

Relatore
Michele Minichini



Presidente
Vincenzo Maria Pergola



Depositato in Segreteria 21.4.2022

Il preposto ai Servizi di supporto

dott. Francesco Micucci

Francesco Micucci